

Foglio Federale

Berna, 21 aprile 1972

Anno LV

Volume I

N° 16

Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento annuo fr. 22.—, semestrale fr. 16.—, Estero fr. 37.— con allegata la Raccolta delle leggi federali. — Rivolgersi alla Tipografia Grassi & Co. (già Tipo-litografia Cantonale)

Bellinzona

Telefono 092/25 18 71 — Ccp 65-690

11234

Messaggio

**del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente
l'approvazione della Convenzione tra la Confederazione
Svizzera e la Repubblica d'Austria concernente
il riconoscimento reciproco dei marchi ufficiali di garanzia
impressi sulle casse d'orologio di metalli preziosi**

(Del 6 marzo 1972)

Onorevoli signori, presidente e consiglieri,

Ci pregiamo sottoporvi, per l'approvazione, la Convenzione conclusa il 14 febbraio 1972 con la Repubblica d'Austria concernente il riconoscimento reciproco dei marchi ufficiali di garanzia impressi sulle casse d'orologio di metalli preziosi.

1. Antefatti

Secondo gli articoli 13 a 15 della legge federale del 20 giugno 1933 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (CS 10 130), le casse d'orologio di metalli preziosi non devono essere messe in commercio prima che ne sia stato controllato il titolo. La veridicità dell'indicazione del titolo e del marchio d'artefice apposti sugli oggetti di metalli preziosi è attestata da un marchio ufficiale (marchio di garanzia). Tali prescrizioni sono applicabili alle casse d'orologio di fabbricazione indigena ed estera.

La legge federale austriaca del 24 febbraio 1954 concernente il titolo degli oggetti di metalli preziosi contiene disposizioni analoghe.

La doppia marchiatura di casse d'orologio da parte degli uffici di controllo dei metalli preziosi dei due Paesi costituisce un lavoro amministrativo inutile. Per di più, l'esperienza insegna che le casse lavorate, finite (lucidate), possono essere facilmente danneggiate quando sono sottoposte a marchiatura. Ciò indusse il Ministero federale austriaco delle finanze a suggerire la conclusione di una convenzione, intesa ad agevolare lo scambio reciproco di casse d'orologio e di orologi di metalli preziosi. La Direzione generale delle dogane, cui è aggregato l'Ufficio centrale di controllo dei metalli preziosi, elaborò un disegno che fu approvato dalle associazioni interessate dell'industria orologiera, dall'associazione svizzera dei gioiellieri-orefici, nonché dagli uffici federali cointeressati. Il 7 luglio 1971 decidemmo di intavolare delle trattative con l'Austria. Quest'ultime si svolsero a Berna il 9/10 dicembre 1971 e si conclusero con la parafatura dell'allegata convenzione, che fu poi firmata il 14 febbraio 1972 a Vienna con riserva di ratificazione.

2. Contenuto

Secondo la Convenzione, nel traffico tra la Svizzera e l'Austria, le casse d'orologio saranno marchiate unicamente dall'ufficio di controllo dei metalli preziosi del Paese di provenienza (art. 2). I braccialetti di metalli preziosi, saldamente fissati agli orologi, sono parificati alle casse (art. 2 cpv. 3). La marchiatura di tali braccialetti è obbligatoria in Austria, non però in Svizzera. Gli esportatori svizzeri che desiderano evitare una marchiatura ufficiale dei braccialetti in Austria, hanno la possibilità di farli controllare e marciare da un ufficio di controllo dei metalli preziosi in Svizzera (art. 13 cpv. 2 della LF del 20 giugno 1933).

Il riconoscimento reciproco dei marchi ufficiali non significa che ogni Stato contraente applichi la legislazione sui metalli preziosi dell'altro Stato; come nel passato, le casse d'orologio importate in Svizzera devono essere conformi alle nostre disposizioni legali. Lo stesso vale per l'Austria. Il diritto dello Stato importatore di verificare i prodotti dell'altro Stato circa la loro concordanza con la propria legislazione sussiste ulteriormente (art. 4).

Nell'articolo 5 sono fissati i metodi per la determinazione del titolo, affinché in ambedue gli Stati sia possibile confrontare i risultati dei controlli effettuati.

3. Apprezzamento

L'importazione di orologi d'oro e di casse d'orologio d'oro dall'Austria è minima (1970: 274 casse d'orologio del valore di 51 000 franchi; 1971: 4 orologi del valore di 420 franchi). L'esportazione svizzera a destinazione dell'Austria ha invece una certa importanza. Nell'anno 1970 essa comprendeva 25 780 orologi d'oro del valore di 6 472 274 franchi e 114 casse di orologio d'oro del valore di 11 183 franchi; nel 1971 si esportarono 35 636

orologi d'oro del valore di 8 231 265 franchi e 160 casse d'orologio del valore di 52 112 franchi.

Le agevolzze offerte dalla Convenzione torneranno quindi soprattutto a vantaggio del commercio austriaco. La Convenzione apporta un modesto contributo agli sforzi intesi a sopprimere gli ostacoli commerciali di natura «extra tariffale» e non può pertanto essere che benefica dall'industria orologiera svizzera. Essa è meno ampia della Convenzione stipulata con l'Italia, da voi approvata (FF 1970 I 453), la cui ratificazione da parte italiana non è tuttavia ancora avvenuta. Anche il comitato dei periti commerciali dell'AELS sta elaborando da qualche tempo un disegno di convenzione inerente al controllo e alla marchiatura dei lavori di metalli preziosi. Se tale convenzione fosse conclusa, il presente ordinamento bilaterale diverrebbe privo d'oggetto. Reputiamo la convenzione con l'Austria non come concorrenza, bensì come un primo passo verso una soluzione più completa; alla stessa stregua le amministrazioni delle dogane dei due Paesi, istituendo nel 1953 un trittico per i campioni di merci, hanno aperto la via alla convenzione multilaterale del 1° marzo 1956 concernente i libretti ECS per campioni commerciali (RU 1960 1183) e indirettamente anche alla convenzione doganale del 6 dicembre 1961 concernente libretti A.T.A. per l'ammissione temporanea delle merci (RU 1963 493).

4. Conclusioni

La costituzionalità del disegno risulta dall'articolo 8 della Costituzione federale, che conferisce alla Confederazione il diritto di stipulare trattati con gli Stati esteri. La competenza dell'Assemblea federale per l'approvazione della Convenzione si fonda sull'articolo 85 numero 5 della Costituzione federale. Poiché la Convenzione, giusta l'articolo 7, può essere disdetta in qualsiasi momento verso osservanza del termine di un anno, il decreto federale d'approvazione non sottostà al referendum facoltativo di cui all'articolo 89 capoverso 4 della Costituzione federale.

La Convenzione non causa oneri finanziari al nostro Paese.

Vi proponiamo quindi di approvare l'allegato disegno di decreto federale e vi preghiamo di gradire, onorevoli signori, presidente e consiglieri, l'espressione della nostra distinta considerazione.

Berna, 6 marzo 1972.

In nome del Consiglio federale svizzero,

Il presidente della Confederazione:

Celio

Il cancelliere della Confederazione:

Huber

**Decreto federale
concernente l'approvazione della Convenzione tra
la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria
concernente il riconoscimento reciproco dei marchi ufficiali
di garanzia impressi sulle casse d'orologio di metalli preziosi**

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto gli articoli 8 e 85 numero 5 della Costituzione federale;
visto il messaggio del Consiglio federale del 6 marzo 1972¹⁾,

decreta:

Articolo unico

È approvata la Convenzione conclusa il 14 febbraio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria, concernente il riconoscimento reciproco dei marchi ufficiali di garanzia impressi sulle casse d'orologio di metalli preziosi.

Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

¹⁾ FF 1972 I 877

Traduzione dal testo originale tedesco ¹⁾

Convenzione
tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria
concernente il riconoscimento reciproco dei marchi ufficiali
di garanzia impressi sulle casse d'orologio di metalli preziosi

Il Consiglio federale svizzero

e

il Presidente della Repubblica d'Austria

desiderosi di promuovere e facilitare lo scambio di casse d'orologio hanno deciso di stipulare una Convenzione ed hanno designato a tale scopo i loro Plenipotenziari,

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri ed averli trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Ai sensi della presente Convenzione l'espressione

1. «Legge austriaca» indica la legge federale del 24 febbraio 1954 concernente il titolo degli oggetti di metalli preziosi (legge sulla marchiatura);
2. «Legge svizzera» indica la legge federale del 20 giugno 1933 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi;
3. «Cassa d'orologio» indica ogni involucro di un movimento di orologio, con o senza movimento, fabbricato con oro, argento o platino;
4. «Marchio-nome» indica il marchio recante il nome o il contrassegno di fabbrica ufficialmente autorizzato del produttore, previsti al § 4 della legge austriaca; «marchio-titolo» indica il marchio recante il titolo, previsto al § 12 della stessa legge;
5. «Marchio d'artefice» indica il marchio previsto dall'articolo 9 della legge svizzera; «marchio ufficiale» indica il marchio ufficiale (marchio di garanzia) di cui all'articolo 15 della stessa legge.

Il testo originale è pubblicato nel FF 1972 I, ediz. ted. a pag. 1109.

Articolo 2

¹ Le casse d'orologio austriache, che all'atto della loro importazione in Svizzera recano il marchio-nome e il marchio-titolo, non devono essere provviste del marchio ufficiale, sempreché rispondano alle altre disposizioni della legge svizzera.

² Le casse d'orologio svizzere, che all'atto della loro importazione in Austria recano il marchio d'artefice e il marchio ufficiale, non devono essere provviste del marchio-titolo, sempreché rispondano alle altre disposizioni della legge austriaca.

³ Sono parificati alle casse d'orologio i braccialetti ad esse saldamente fissati, di oro, argento o platino, sempreché presentino le caratteristiche e rechino i marchi di garanzia previsti ai capoversi 1 e 2.

Articolo 3

L'Ufficio centrale svizzero per il controllo dei metalli preziosi e l'Ufficio principale della marchiatura e del saggio della Repubblica d'Austria si scambiano reciprocamente, subito dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, le illustrazioni dei marchi ufficiali e dei marchi indicanti il titolo, prescritti dal rispettivo Stato.

Articolo 4

Le casse d'orologio provenienti dal territorio di una delle Parti contraenti che, all'atto del controllo effettuato dall'Amministrazione competente dell'altra Parte, risultano non rispondenti alle disposizioni di legge di quest'ultima, sono rimandate all'esportatore. La competente Amministrazione dell'altra Parte contraente dev'essere raggiunta a tal riguardo.

Articolo 5

¹ Per la verificaione del titolo di una cassa d'orologio è necessario procedere al saggio con la pietra di paragone. Nei casi dubbi si devono effettuare dei saggi preliminari analitici su piccole quantità prelevate dal campione mediante truciolatura o limatura. Se è accertato un titolo insufficiente, $\frac{1}{4}$ g dell'oggetto dev'essere allora verificato analiticamente.

² I saggi analitici vanno effettuati con i seguenti metodi:

- per l'oro:: l'analisi gravimetrica mediante coppellazione e separazione con acido nitrico;
- per l'argento: l'analisi volumetrica mediante dissoluzione in acido nitrico e titolazione con una soluzione di cloruro di sodio (analisi Gay-Lussac) oppure titolazione mediante una soluzione di tiocianato di ammonio o di potassio con l'impiego di solfato ferrico (III) di ammonio, come indicatore (analisi Volhard);

— per il platino: l'analisi gravimetrica mediante dissoluzione in acqua regia, precipitazione con cloruro di ammonio e riduzione termica in platino metallico.

L'iridio comprecipitato o contrascinato è computato come platino.

³ Come tolleranze saggistiche sono ammesse le seguenti differenze in meno:

— per l'oro e l'argento: sino ad 1 millesimo

— per il platino: sino a 2 millesimi

⁴ A tutte le contestazioni del titolo si deve allegare un saggio comparativo. Il risultato del saggio va indicato, per l'oro, ad un decimo di millesimo esatto, per l'argento e il platino ad un millesimo esatto.

⁵ I Governi dei due Stati contraenti possono autorizzare anche altri metodi d'analisi.

Articolo 6

¹ Una Commissione mista, che sarà costituita nel più breve tempo possibile dopo l'entrata in vigore della Convenzione, avrà il compito:

- a) di elaborare le eventuali proposte di modificazione della presente Convenzione o di ammissione di nuovi metodi d'analisi;
- b) di risolvere le difficoltà che potessero derivare dall'applicazione della Convenzione.

² La Commissione sarà composta di una delegazione svizzera e di una delegazione austriaca, di tre membri ciascuna. I membri della Commissione potranno essere assistiti da periti in materia.

³ La Commissione si riunirà su richiesta del presidente di una delegazione.

Articolo 7

¹ La presente Convenzione dev'essere ratificata. Gli strumenti di ratifica saranno scambiati il più presto possibile a Berna.

² La Convenzione entrerà in vigore un mese dopo lo scambio degli strumenti di ratifica.

³ Essa può essere disdetta per iscritto in qualsiasi momento e cessa di aver vigore un anno dopo la sua disdetta.

In fede di che i Plenipotenziari dei due Stati contraenti hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Vienna il 14 febbraio 1972 in due originali in lingua tedesca.

(Si omettono le firme)

**Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente l'approvazione della
Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria concernente il
riconoscimento reciproco dei marchi ufficiali di garanzia impressi sulle cass...**

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1972
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	16
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	11234
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	21.04.1972
Date	
Data	
Seite	877-883
Page	
Pagina	
Ref. No	10 110 585

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.